

STATUTO

CASA SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA SAN
GREGORIO 38

Numero REA: CT - 136452

Codice fiscale: 01996000871

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: FALLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " B " al fascicolo n. 24764 della Raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - (Costituzione e denominazione)

La Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata " COOPERATIVA SOCIALE CASA SERENA A R.L. " venne costituita con atto in notar BELLONE Giuseppa da Caltagirone del 4 Ottobre 1983, reg.to al n.3463, e successivo verbale di modifiche statutarie in notar CAMMARATA Gaetano del 14 Maggio 1996 reg.to il 20.05.1996 al n.551; atti depositati presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Catania ove la società è iscritta con il numero di codice fiscale e di iscrizione 01996000871 e N. 136452 del R.E.A

Con il presente statuto la predetta società cooperativa a mutualità prevalente ed a responsabilità limitata, assume la denominazione di:

" CASA SERENA Società cooperativa sociale"

Ad essa si applicano in quanto compatibili ed entro i limiti previsti dal Codice Civile le norme sulla Società a responsabilità limitata.

La cooperativa ha sede in Caltagirone all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'artt. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile.

La Cooperativa, con delibera dell'Organo Amministrativo, ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al comma precedente, e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 - (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art.1 lettera a) della legge n.381/91

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaureranno con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

La Cooperativa potrà operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) - svolgere direttamente e/o in appalto e/o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio - sanitarie e/o educative:

* istituzione e/o gestione, intervenendo con personale qualificato, di Case di riposo e Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per Anziani autosufficienti e non sufficienti (anche affetti da patologie), Centri diurni di assistenza e di incontro

per minori, disabili ed anziani, asili nido, case di accoglienza per gestanti e ragazze madri, comunità di tipo familiare, case albergo per minori inabili ed anziani, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;

- * istituzione e/o gestione di case di cura, consultori familiari, poliambulatori, case protette, comunità alloggio, case famiglia per soggetti con problemi psicosociali e relazionali;
- * assistenza domiciliare a tutti quei cittadini che, bisognosi di cure fisiche e di assistenza in genere (infermieristica, medica, terapia fisica, etc...) che ne facciano richiesta
- * creazione e/o gestione di centri di accoglienza per soggetti portatori di handicap, centri di accoglienza e servizi per il recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche o sensoriali ai sensi dell'art.14 lettera m) ed artt. 22 e 44 legge 833/78
- * assistenza e cura di soggetti portatori di Handicap a domicilio, negli Ospedali, luoghi di villeggiatura, Istituti scolastici, Centri ed Istituzioni, nonchè tutti i servizi previsti dalla L.R. n.68 del 18/11/1981 e successive modifiche e compatibili con l'oggetto sociale;
- * istituzione e/o gestione di Laboratori di Analisi cliniche, Centro Day Hospital e Diagnosi e Cure, Comunità terapeutiche per tossicodipendenti, Centro fisioterapico.

B) - gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, tutte le attività sopra elencate.

Le attività di cui al punto A) del presente articolo saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies c.c. o associazioni di tutela e/o rappresentanza movimento cooperativistico

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci operatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie

imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art.5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) - alla loro formazione professionale;
- b) - al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori

Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nello assetto produttivo della cooperativa;
3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto all'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 90 gg.=

Il recesso ha effetto sia con riguardo al rapporto sociale che a quello mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.14 del presente statuto:

- a) - nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) - nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale

categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di Ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e regime patrimoniale;
- b) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) - l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore ai limiti di legge;
- d) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- e) - accettazione espressa clausola arbitrale di cui all'articolo 39 e seguenti del presente statuto.

L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 5.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00)

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad Euro 500,00

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere inferiore nè può superare il limite previsto dalla legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dello Organo amministrativo;
- b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Ai soci potrà inoltre essere richiesto:

- il versamento di una quota associativa annua nella misura stabilita dall'Organo amministrativo;
- il versamento delle somme comunque dovute alla società per effetto delle obbligazioni assunte come prenotatario o as segnatario;
- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esclusivo interesse del socio;
- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nel comune interesse degli associati

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 11 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) - che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte od ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 24, comma 6, lett. c) e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545 quinquies, comma 3 c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art.2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.

La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.15.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d), ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod.civ.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art.4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere

ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

Ogni socio può sottoscrivere un numero di quote non inferiore nè superiore ai limiti fissati dalla legge.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori è disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale
- b) - dalla riserva legale formata con gli utili di cui allo art.24 lett.a) e con il valore delle quote eventuali non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.10;
- d) - dalla riserva straordinaria;
- e) - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci, nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) - a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31/01/1992 n. 59 nella misura prevista dalla legge medesima; ed eventualmente altri fondi creati per: la realizzazione di corsi di formazione e di qualificazione dei soci, dipendenti ed amministratori;
- c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31/01/1992 n.59;
- d) - ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito Regolamento.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Art. 26 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 27 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) - approva il Bilancio;
- 2) - delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) - procede alla nomina delle cariche sociali e, qualora sia obbligatorio, il Collegio Sindacale e designa fra i Sindaci effettivi il Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) - determina la misura dei compensi da corrisondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci (se nominati);
- 5) - approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 6) - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci (se nominati);
- 7) - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi e ove particolari ragioni lo richiedano entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o Statuto, sulle modificazioni dei diritti dei soci, sulla proroga di durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 28 (Convocazione)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi ai soci con lettera raccomandata, anche a mano, inviata almeno otto giorni utili prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione. La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella fissata per la prima.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti tutti i soci e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (ove esistenti). Tuttavia in tali ipotesi, ciascuno degli intervenuti, può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera validamente, a voto palese ed a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e la liquidazione per i quali occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti o rappresentati venti diritto al voto. Le nomine delle cariche sociali, se non avverranno per acclamazione, si faranno a maggioranza relativa.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 21.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.

La deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti della Società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per le votazioni si procederà nel rispetto della Legge e del presente statuto.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio e, qualora lo ritenga opportuno, due scrutatori.

Le deliberazioni dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da Notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea decida di eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina pure di volta in volta il numero

L'Amministratore Unico o i componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra gli iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dei ratei e della quota sottoscritta e che non siano in mora, comunque, nell'adempimento di loro obbligazioni verso la Cooperativa. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Almeno i due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori.

I componenti l'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. Essi sono rieleggibili

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

La cessazione e la sostituzione degli Amministratori è regolata dalle norme di legge vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, di recesso o di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno o più Consiglieri o dall'Amministratore Delegato, se nominato, è investito dei poteri anche deliberativi che gli saranno delegati dal Consiglio; le sue deliberazioni dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

Art. 34 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

L'Organo amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Spetta tra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

- a) - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) - redigere i bilanci;
- c) - stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività e gestioni sociali, ivi compresa la facoltà di acquistare immobili, far costruire ed assegnare immobili, contrarre mutui, acconsentire ipoteche, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni Ufficio pubblico o privato;
- d) - transigere e compomettere in arbitri;
- e) - conferire procure, per singoli atti o categorie di atti;
- f) - assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- g) - deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci
- h) - determinare il compenso previsto dall'ultimo capoverso del presente articolo;
- i) - provvedere, ai sensi dell'art.2386 C.C., alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;
- l) - deliberare ed attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate nell'articolo 2 e che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni della legge e dello statuto, siano riservati all'assemblea;
- m) - nominare un Direttore scelto anche tra i non soci, determinandone le attribuzioni e le retribuzioni.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. Il Presidente fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi ai consiglieri, almeno di due giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori, ed ai membri del collegio sindacale e del comitato esecutivo se nominati.

Oltre a quanto previsto dal precedente comma, l'Assemblea potrà determinare compensi per particolari incarichi o mansioni

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da

pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura, e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.
Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed anche in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Quanto è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409 ter codice civile.
Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e del suo concreto funzionamento.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) - tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) - le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
c) - le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) - uno per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) - tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono sempre nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n.5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs. n.5/2003

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, D.Lgs. n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'acertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il solo capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.1992 n.59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo potrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

In tutti i casi i regolamenti, verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) - è vietato distribuire le riserve indivisibili tra i soci cooperatori.
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Francesco DELIZIA

F.to Dott. Gaetano CAMMARATA notaio (sigillo)